

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

I principali aspetti giuridici

Venezia Mestre, 6 – 11 ottobre 2011

avv. Alberto Checchetto

1) Premessa

2) Gli elementi essenziali di un'associazione:

3) La tipologia di associazioni:

4) Le associazioni sportive dilettantistiche:

5) Gli organi

6) Adozione della denominazione sportiva dilettantistica.

7) Indicazione dei requisiti soggettivi ai quali devono adeguarsi gli statuti e gli atti delle associazioni e delle società di capitali senza fine di lucro per potere beneficiare del particolare regime agevolato ad esse riservato.

8) L'approvazione delle modifiche allo statuto.

9) Un caso pratico in merito alla scelta della forma giuridica: il centro fitness

10) Un caso particolare: La trasformazione di una associazione in società di capitali sportiva dilettantistica

11) L'atto illecito

- A) Responsabilità civile fra atleti**
 - B) Responsabilità degli organizzatori**
 - C) Responsabilità degli istruttori**
- 12) Manifestazioni sportive: il valore legale della liberatoria**
 - 13) Il certificato di agibilità Enpals – art. 3 e 6 D.L.C.P.S. 16.07.1947 n. 708**
 - 14) I modelli organizzativi in relazione ai rischi da illeciti**
 - 15) L'associazione sportiva - la partecipazione a gare pubbliche**
 - 16) Il contratto di sponsorizzazione**
 - 17) L'assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti**
 - 18) Iscrizione Enpals**
 - 19) Il contratto collettivo dei dipendenti**
 - 20) Le comunicazioni al Ministero del Lavoro**

1) Premessa

Le associazioni sono formazioni sociali, forme stabili di **organizzazione** collettiva per il perseguimento di **fini superindividuali**, **non lucrativi** e per la gestione di **interessi comuni**.

Lo scopo, nelle associazioni, è interno e proprio dell'ente, che è costituito al fine di **dare vantaggio agli stessi associati**.

2) Gli elementi essenziali di un'associazione:

- Persone;
- Scopo;
- Patrimonio (non sempre).

3) La tipologia di associazioni:

- **Riconosciute**: sono quelle che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento; a tal fine occorre
 - a) dimostrare di disporre di un patrimonio sufficiente al raggiungimento dello scopo;
 - b) costituirsi con atto pubblico;
 - c) presentare istanza alla Prefettura.

- **Non riconosciute**: sono quelle che non hanno chiesto il riconoscimento o che pur avendolo chiesto non l'hanno ottenuto.

La differenza sostanziale:

Nelle obbligazioni assunte da un'associazione riconosciuta risponde solo l'associazione con il proprio patrimonio, con esclusione di responsabilità per i singoli soci, per le obbligazioni assunte da un'associazione non riconosciuta il patrimonio della stessa risponde in solido con quello delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (art. 38 c.c.)

4) Le associazioni sportive dilettantistiche:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e ss. c.c.;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica (DPR 10.02.2000 n. 361) disciplinata dagli art t. 36 e ss. c.c.;
- c) società sportive di capitali o cooperative costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono finalità di lucro.

Inoltre:

- non hanno scopo di lucro,
- sono affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva;
- svolgono attività sportiva dilettantistica che è quella definita nell'ambito della normativa regolamentare degli organismi federali a cui l'Associazione è affiliata;
- Il CONI è l'unico ente certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta dalle Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche e pertanto la legge 24.7.2004 n. 186 ha disposto che le disposizioni di legge relative si applicano alle Società ed Associazioni che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale (D. lgs. 23.7.1999, n. 242, articolo 5, comma 1).
- Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate l'elenco delle Società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

5) Gli organi

a) assemblea:

- è composta dalla totalità degli associati chiamati a decidere con criterio maggioritario;
- deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni volta che il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, anche su richiesta motivata di 1/10 degli associati;
- lo statuto può disporre che la convocazione debba spettare ad altri quali ad esempio il Presidente o il Segretario Generale.

b) gli amministratori:

- sono attribuite funzioni di gestione dell'associazione e di rappresentarla nei confronti dei terzi;

- può avere un amministratore unico o una pluralità di amministratori che formano il C.d.A.;
- devono essere persone fisiche;
- devono essere scelti tra gli associati;
- i primi di norma sono indicati nell'atto costitutivo;
- poi la nomina spetta all'assemblea degli associati;
- la carica è temporanea e non può essere nominato a vita.

[sul punto Cassazione sez. trib. 10.09.2009 n. 19468: "*La responsabilità solidale e personale ex art. 38 c.c. non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza istituzionale dell'associazione bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi con la creazione di rapporti obbligatori con i terzi*"]

c) **altri organi che possono essere previsti dall'atto costitutivo:**

- nomina di arbitri per la risoluzione di controversie insorte tra soci;

- Collegio dei Probiviri, commissione di garanzia, o simili per la decisione delle controversie fra associati e fra associati ed associazione.
- organo di controllo della gestione amministrativa e contabile i cui membri sono nominati dall'assemblea.

d) **l'associato:**

- fondatore: costituisce l'associazione;
- sostenitore: si impegna a sostenere finanziariamente le attività associative;
- ordinario: versa la quota associativa per l'iscrizione;
- onorario: riconosciuto tale dagli organi dell'associazione per specifiche qualifiche personali

6) Adozione della denominazione sportiva dilettantistica.

L'articolo 90 comma 17, Legge 289/2002, prevede l'obbligo da parte delle Associazioni sportive dilettantistiche, di inserire nella propria denominazione, ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. La mancata indicazione nella denominazione delle finalità sportive dilettantistiche, comporta per l'associazione l'impossibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali previste per tali organismi (L.398/91, erogazione compensi sportivi dilettanti ecc..).

7) Indicazione dei requisiti soggettivi ai quali devono adeguarsi gli statuti e gli atti delle associazioni e delle società di capitali senza fine di lucro per potere beneficiare del particolare regime agevolato ad esse riservato. In particolare :

- a) assenza del fine di lucro;
- b) indicazione, nella denominazione, della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica;
- c) obbligo di redazione di rendiconti economici-finanziari, nonché modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- d) modalità scioglimento dell'associazione;
- e) rispetto del principio di democrazia interna e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche per le quali si applicano le norme del codice civile;
- f) organizzazione di attività sportive dilettantistiche

- g) divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive;
- h) gratuità degli incarichi degli amministratori (ora in parte superata);
- i) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società o dell'associazione;
- j) obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi;

8) L'approvazione delle modifiche allo statuto.

Le modifiche statutarie dovranno essere approvate dall'assemblea straordinaria dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, che redigerà apposito verbale da trasmettere, insieme alla copia dello statuto modificato, alla Federazione di appartenenza insieme con tutta la documentazione richiesta per l'Affiliazione o la Riaffiliazione.

Le Società che, ai fini fiscali, devono registrare l'atto (anche sono semplici associazioni senza personalità giuridica) sono quelle che detengono la partita IVA perché esse, al momento dell'ottenimento della stessa, hanno depositato all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, l'atto costitutivo e lo Statuto registrato. Quello Statuto non è più in regola con le norme di legge previste per lo status di Associazione Sportiva Dilettantistica e va quindi registrato il nuovo.

Le Società inoltre devono comunque (anche se detengono il solo codice fiscale) comunicare la variazione dati all'Agenzia delle Entrate, in ordine al cambio di denominazione .

Le Società con personalità giuridica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; devono sempre registrare lo Statuto alla prefettura

Le società di capitali o cooperative devono sempre modificare lo Statuto con atto pubblico notarile

9) Un caso pratico in merito alla scelta della forma giuridica: il centro fitness

Si è posto il problema sulla scelta della forma giuridica da attribuire nell'ipotesi di avvio di un centro fitness, ovvero:

- se possa essere adottato **il modello associativo sportivo**;
- ovvero se debba essere posta in essere un'attività simile **all'impresa commerciale**.

Il punto di partenza è determinato dal fatto di considerare o meno il fitness uno sport.

a) L'Associazione Italiana Professionisti Attività Motorie, Fitness e Sportive tende a **separare** le discipline sportive dal fitness in quanto queste ultime non avrebbero come **scopo il risultato/prestazione** che è tipico di tutte le attività sportive praticate ad ogni livello.

b) Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – provv. 10784 del 23.05.2002:

“Il fitness non si può identificare con una disciplina sportiva precisamente individuabile”;

c) Federazione Italiana Pesi e Cultura Fisica, che è Federazione Sportiva Nazionale del Coni, ha invece inserito al suo interno numerosi centri fitness strutturati come associazione sportiva;

d) Federazione Italiana Aerobica e Fitness insiste per la possibilità di costituire associazioni sportive.

- Il vuoto normativo: risposte non univoche. Il modello dell'associazionismo sportivo non sembra dare idonee garanzie a rappresentare un'attività che è comunque finalizzata ad offrire servizi ai propri clienti.

10) Un caso particolare: La trasformazione di una associazione in società di capitali sportiva dilettantistica

Il punto di partenza: **l'art. 2500-octies:**

I consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del presente titolo.

- [2] La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende all'unanimità; nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.

- [3] La trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall'atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge; non è comunque

ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico. Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.

- [4] La trasformazione di fondazioni in società di capitali è disposta dall'autorità governativa, su proposta dell'organo competente. Le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni dell'atto di fondazione o, in mancanza, dell'articolo 31.

La questione: Il nostro codice civile non ha previsto l'ipotesi della trasformazione delle associazioni non riconosciute.

Vi sono state a tal proposito delle conferme sull'ammissibilità di tale trasformazione:

- Studio del Notariato 5271/1/2004: "negare la possibilità di migrare da una sola di tali forme organizzative in un'altra, sebbene funzionalmente omogenea, sembra una contraddizione ingiustificata. Anche in considerazione del fenomeno di trasformazione delle associazioni sportive in società di capitali verificatosi

legittimamente all'indomani dell'emanazione della legge n. 91/1981, sulla base di un'interpretazione estensiva del comma 5 dell'art. 15 della citata legge n. 91/1981 che concedeva agevolazioni fiscali per le trasformazioni compiute nel termine di cui al comma 1 dell'art. 17 (un anno dall'entrata in vigore della legge), in società per azioni o in società a responsabilità limitata delle associazioni sportive (quindi anche non riconosciute) che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive" (Consiglio nazionale del Notariato, Studio n. 5271/1 pag. 10).

- Parere del Consiglio Nazionale del Notariato in risposta ad uno specifico quesito della Figc del maggio 2006 (CNN Notizia 2006).
- Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 20 espone che “se la disciplina dettata in tema di trasformazione omogenea ed eterogenea non è esaustiva per quanto attiene alla ricostruzione del campo di applicazione dell'istituto, non lo è nemmeno

per quanto attiene alle norme da applicare alle ipotesi di trasformazione eterogena espressamente previste” ...e ancora

“si deve riconoscere che anche alla trasformazione eterogenea in società di capitali debba applicarsi in via estensiva il comma 2 dell’art. 2500 ter c.c., dettato in tema di trasformazione di società di persone in società di capitali” (e pertanto sarà necessaria una perizia di stima ex art. 2343 o art. 2465).

11) L'atto illecito

L'art. 2043 c.c. prevede che *“qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”*.

In sostanza si prevede:

- che l'atto avvenga con colpa o dolo;
- che il danno sia ingiusto;
- che vi sia un nesso di causalità tra il comportamento e il danno, nel senso che l'evento dannoso non si sarebbe verificato senza quel comportamento.

Comportamento colposo: quando non vi è intenzionalità e volontà da parte dell'autore, ma esso deriva da negligenza, imprudenza o imperizia, oppure da violazione di norme di legge, regolamento o ordini.

Comportamento doloso: da parte dell'autore vi è consapevolezza e volontà dell'evento e delle sue conseguenze.

Danno ingiusto: sussiste quando provoca una lesione di una situazione giuridica tutelata dall'ordinamento.

Nello specifico:

In ambito sportivo, dottrina e giurisprudenza, si sono spesso dovute misurare con l'applicabilità o meno dell'art. 2050 c.c. vale a dire, in sintesi, sulla configurabilità o meno dell'attività sportiva come attività "pericolosa":

art. 2050 c.c.: *“Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.”*

Il danneggiante può quindi sfuggire alla responsabilità solo provando che il fatto è avvenuto nonostante tutte le precauzioni adottate e quindi per causa a lui non imputabile

a) Responsabilità civile fra atleti

- la Giurisprudenza ha negato l’applicazione dell’art. 2050 c.c., ritenendo che si rientri nell’ipotesi prevista e regolata dall’art. 2043 c.c.

Motivi:

- a) volontarietà della partecipazione e consapevolezza dei rischi;
- b) rilevanza sociale dello sport nell'ordinamento

- **Distinzioni:**

Sono state ipotizzate diverse soluzioni in base allo sport effettuato:

- contatto fisico istituzionalizzato (pugilato, lotta);
 - contatto fisico vietato, ma altamente probabile (calcio);
 - contatto fisico vietato e teoricamente impossibile (nuoto e pallavolo).
- Una parte della dottrina propende per l'applicazione dell'art. 2050 c.c. ad almeno alcune attività sportive, quelle ad alto rischio di lesioni o incidenti.

Riassumendo:

- Prevalente applicazione dell'art. 2043 c.c. rispetto all'art. 2050 c.c.;
- Disciplina adattata all'evento sportivo che non deve essere snaturato;

- Valutazione del comportamento colposo in relazione alla circostanza di fatto;
- Definizione di ingiusto danno in riferimento alla disciplina.

b) Responsabilità degli organizzatori

Gli organizzatori hanno degli oneri specifici:

- Il rispetto delle misure predisposte ed imposte dai regolamenti federali e dalle norme di pubblica sicurezza;
- Rispetto delle regole di comune prudenza: verifica dei mezzi tecnici, dell'idoneità dei luoghi e degli impianti, della sicurezza degli atleti e degli spettatori;
- Adottare tutte le misure necessarie per evitare situazioni di pericolo per atleti e spettatori.

Nei confronti degli atleti:

- a) Prevalente applicazione dell'art. 2043 c.c.;
- b) L'atleta accetta implicitamente rischio dell'attività;
- c) Diversa valutazione in caso di atleti minorenni, non in grado di valutare rischi.

Nei confronti del pubblico:

- a) Ampia applicazione dell'art. 2050 c.c.;
- b) Lo spettatore non accetta implicitamente alcun rischio;
- c) Onere della prova di aver adottato tutte le cautele (manutenzione impianti, segnalazione pericoli, distanze di sicurezza).

Avvertenze:

- Inserire nello statuto dell'ente non commerciale la clausola che attribuisce ai soli membri del Consiglio direttivo la possibilità di deliberare e stipulare contratti con terzi, indicando di volta in volta il soggetto delegato;
- Provvedere alla stipulazione di idonee polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi in capo all'associazione e ai dirigenti responsabili;
- Provvedere al passaggio di consegne tra rappresentanti uscenti con elenco dei debiti e crediti e l'inventario dei beni di proprietà al fine di interrompere la responsabilità;

c) Responsabilità degli istruttori

art. 2048 c.c.

Libro Quarto - Delle Obbligazioni, Titolo IX - Dei Fatti Illeciti (Artt. 2043-2059)

Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione

si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (1) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

La responsabilità:

- È riferita per danni a terzi;
- È riferita per danni che l'allievo provoca a se stesso;
- Può sussistere solidarietà tra la responsabilità dell'istruttore e quella dell'associazione quando il primo risponde per mancato controllo dell'allievo ed il secondo per il fatto illecito realizzato in occasione dello svolgimento dell'attività del proprio dipendente o subordinato;
- L'associazione può esercitare il diritto di rivalsa.

Casistica:

Trib. Monza, 05-06-1997 - Agüero c. Citterio e altri

“Qualora risulti accertato che l'infortunio occorso ad un atleta durante una competizione sportiva, anche contraddistinta da elevato agonismo (nella specie, una partita ufficiale di hockey su pista), è stato provocato da un gesto avulso dalla dinamica del gioco e diretto a ledere l'avversario, va dichiarata la responsabilità solidale dell'autore del gesto e della società sportiva nelle cui file quest'ultimo militava”.

Trib. Firenze, 17-12-1984 - Oberrainer

“Commette il reato di omicidio colposo il partecipante ad un incontro di karatè che colpisce con un calcio al mento l'avversario (cosiddetto calcio circolare vietato dall'art. 10 del regolamento) provocandone la caduta all'indietro con conseguenti lesioni al cranio dalle quali sia derivata la morte”.

Trib. Belluno, 28-05-1986 - Peterle

“E’ responsabile penalmente un giocatore di calcio, che, nel corso di una gara e mentre il gioco si svolge in un'altra zona del campo, colpisca con un pugno al volto un avversario provocandogli lesioni personali: nel caso specifico sussiste inoltre l'aggravante di cui all'art. 61, n. 1 c. p., sotto il profilo delle futilità dei motivi, in quanto una partita di calcio - sia pure accesa - non può in alcun modo costituire sufficiente spinta al reato, ma dovrebbe anzi rappresentare leale confronto di valori tecnici ed agonistici”.

Cass. civ. Sez. III, 20-02-1997, n. 1564 - Toffaldano c. Motoclub Gubbio e altri

“Poiché l'attività agonistica implica, da parte di coloro che vi partecipano, l'accettazione del rischio dei danni rientranti nell'alea normale del gioco, gli organizzatori, al fine di sottrarsi alla pretesa risarcitoria avanzata nei loro confronti, hanno il solo onere di dimostrare che hanno predisposto le normali cautele atte a contenere il suddetto rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva”.

Trib. Napoli, 21-05-1986 - Allevamento Ischitella c. Soc. ippica Villa Glori

*“L'esercizio di attività agonistiche comporta che debbano ricadere su coloro che vi si dedicano gli eventuali danni da costoro sofferti rientranti nell'alea normale, cioè nel rischio normalmente presente in quel tipo di gara come insito e connaturato ad esso, fermo restando a carico degli organizzatori e degli stessi concorrenti **l'obbligo di rispettare il generale principio del neminem laedere posto a tutela di diritti primari e assoluti** (nella specie: la corte ha ritenuto la responsabilità degli organizzatori di una corsa ippica riguardo ad un incidente causato dallo slittamento dell'autostart che si pose di traverso sulla pista provocando la rovinosa caduta di alcuni cavalli, atteso che questi, imposero lo svolgimento della corsa **malgrado che le avverse proibitive condizioni climatiche, avessero determinato l'instaurarsi di una situazione di manifesta pericolosità per il regolare svolgimento della competizione**)”.*

Cass. civ., 03-04-1981, n. 1896 - Samorè c. Fabbri

*“In caso di collisione, durante lo svolgersi di una competizione di velocità su strada pubblica, tra un ciclista ad essa partecipante ed un autoveicolo, va esclusa la responsabilità del ciclista stesso qualora, pur avendo egli, per ragioni agonistiche, tagliato una una curva, violando così il disposto dell'art. 104 cod. strad., risulti che tale condotta, in relazione alle particolari precauzioni adottate, e consistenti nella presenza di un'auto-staffetta che precedeva il corridore e ne segnalava l'arrivo **non ha assunto rilievo causale nel verificarsi dell'evento dannoso, da ricollegare, invece, all'esclusivo comportamento colpevole del conducente dell'autoveicolo**”.*

Cass. pen. Sez. IV, 07-07-1992 - Benassi

“A norma del d.m. 18 febbraio 1982 le federazioni nazionali e gli enti sportivi riconosciuti hanno il compito di qualificare come l'attività sportiva, esercitata da ciascun atleta nell'ambito delle loro rispettive strutture organizzative; ne consegue

che l'atleta così qualificato non può svolgere l'attività agonistica predetta se non è munito di regolare certificato di idoneità rilasciato dalle competenti autorità sanitarie a seguito di tutti i necessari controlli prescritti (nella fattispecie, in applicazione di detto principio, sono stati ritenuti responsabili della morte di un giocatore, i componenti del comitato direttivo dell'unione italiana sport popolari di Prato che avevano consentito all'atleta, mediante il rilascio della vidimazione provvisoria del cartellino e senza acquisire la debita e completa certificazione medica di idoneità allo sport agonistico, di partecipare ad un torneo di calcio)”.

Trib. Napoli, 29-01-1996 - Flora c. Soc. Napoli calcio

“L'assenza di un medico sociale a bordo campo non comporta la responsabilità, a titolo contrattuale o extracontrattuale, dell'associazione calcistica cui appartiene l'atleta dilettante, il quale, infortunatosi nel corso di un'azione di gioco, abbia giudizialmente richiesto il risarcimento dei danni, lamentando la mancata tempestiva assistenza sanitaria”.

App. Genova, 04-09-1991 - Coni c. Inglese

“Sussiste la responsabilità dell'organizzazione per l'incidente occorso a un atleta durante la competizione sportiva, quando egli abbia omesso di assicurare con tutte le possibili ed opportune cautele che lo svolgimento della manifestazione potesse aver luogo senza pericolo per l'incolumità delle persone dei partecipanti”.

Cass. pen. Sez. IV, 24-01-2006, n. 16998 - P.E. c. M.T.

“L'istruttore operante in un impianto sportivo è titolare di una posizione di garanzia ai sensi dell'art. 40, secondo comma, c.p., collegata alle sue qualifiche professionali, in forza della quale è tenuto ad assicurare l'applicazione, nel luogo in cui opera, delle norme di prudenza prescritte dalla Federazione di competenza, nella specie, la F.I.G.C. (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'istruttore responsabile della morte di un ragazzo per aver consentito l'inizio dell'allenamento senza aver effettuato

vigilanza sullo stato dei luoghi, così venendo meno ad un obbligo di controllo preventivo)”.

Cass. pen. Sez. IV, 24-01-2006, n. 16998 - P.E. c. M.T.

“Il responsabile di una società sportiva, avente impianti ed attrezzature per tali attività e discipline, è titolare di una posizione di garanzia ai sensi dell'art. 40, secondo comma, c.p., ed è quindi tenuto, anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., a garantire l'incolumità fisica degli utenti, e ad adottare quelle cautele idonee al fine di impedire che vengano superati i limiti del rischio connaturato alla normale pratica sportiva (fattispecie in cui la Corte ha escluso la responsabilità del presidente dell'associazione per aver adottato cautele idonee ad evitare l'uso pericoloso delle attrezzature)”.

Cass. pen. Sez. IV, 27-11-2002, n. 13323- Pellin

*“Il soggetto che assuma il compito di guida-accompagnatore di un gruppo di escursionisti, attesa "la posizione di garanzia" di cui deve ritenersi investito, risponde del delitto di omicidio colposo in relazione alla morte di un escursionista, il quale, sia pure contravvenendo al generico, previo avvertimento di non allontanarsi dal gruppo, **si sia avventurato, non imprevedibilmente**, in un passaggio la cui particolare pericolosità non era stata in precedenza segnalata”.*

Pret. Malè, 09-11-1983

*“Il **maestro di sci** risponde degli infortuni subiti dagli allievi, quale precettore, ai sensi dell'art. 2048, 2° comma c. c., nonché, penalmente, per imprudenza, negligenza ed imperizia ai sensi dell'art. 43 c. p.».*

12) Manifestazioni sportive: il valore legale della liberatoria

- Si tratta di una dichiarazione che viene fatta sottoscrivere dagli organizzatori per declinare ogni responsabilità in ordine ai danni che dovessero occorrere ai soci e ai terzi:
- **Inefficacia**: la dichiarazione di esonero da responsabilità verrebbe a costituire una “esimente negoziale” rispetto alla lesione di beni per i quali, tuttavia, l’ordinamento giuridico prevede l’assoluta indisponibilità da parte del loro stesso titolare:

Infatti:

- L’art. 1129 c.c. sancisce la nullità delle clausole di esonero della responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, nonché per i casi di cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico. Il principio è valido anche nel campo della responsabilità extracontrattuale;
- L’art. 5 c.c. vieta gli atti di disposizione del proprio corpo nel caso in cui gli stessi determinino una diminuzione permanente dell’integrità fisica.

Chi risponde:

*“La responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta **non é collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi.** Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa é inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione; ne consegue, altresì, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.”* (Cassazione civile, sez. III, 24/10/2008, n. 25748)

- il titolare dell'ente non risponde personalmente con l'associazione qualora non abbia concretamente ed effettivamente agito per conto della stessa.

13) Il certificato di agibilità Enpals – art. 3 e 6 D.L.C.P.S. 16.07.1947 n. 708

Il **certificato di agibilità** è il documento che **autorizza** l'impresa a **far agire** nei locali di proprietà (o di cui le stesse imprese abbiano un diritto personale di godimento) i **lavoratori dello spettacolo artisti e tecnici**, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/47 (e successive modifiche ed integrazioni) in relazione ad uno **specifico evento** (o ad una serie di eventi). (es. calciatori, allenatori di calcio e sportivi professionisti; impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi)

L'agibilità viene rilasciata dall' ENPALS previo **accertamento della regolarità degli adempimenti contributivi** o a seguito di presentazione di idonee garanzie (art.10 D.Lgs.C.P.S. n. 708/47). In particolare, in conformità alle disposizioni vigenti dal 1° gennaio 2008, il rilascio del certificato è subordinato all'assenza di debiti contributivi da parte dell'impresa richiedente nei confronti dell'Ente. Infatti, nel

caso in cui l'impresa risulti debitrice sarà necessario regolarizzare la posizione debitoria versando l'importo dovuto (anche ratealmente) o produrre fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari all'ammontare dei debiti contributivi (cfr. circolare n. 16/2007). L'impresa di nuova costituzione per ottenere il certificato di agibilità dovrà versare un deposito cauzionale (di importo corrispondente al 10% dei contributi stimati per un periodo di tre mesi) o presentare fideiussione per lo stesso importo.

L'obbligo di custodia della copia del certificato è posto a carico del **committente**. Il certificato di agibilità dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari ispettivi incaricati dell'accertamento.

14) I modelli organizzativi in relazione ai rischi da illeciti

Il D. Lgs. n. 23/2001 (artt. 1-85) fornisce ampie assicurazioni in merito alla possibilità per l'ente di svincolarsi dall'agire penalmente rilevante dei suoi vertici, attraverso l'adozione dei modelli organizzativi:

- Scelta modello;
- Aggiornamento degli organi di direzione e vigilanza;
- Rinnovo dei controlli;
- Dimensioni, natura e tipo attività svolta.

L'Ente/Società non risponde dei reati commessi dai propri dipendenti se prova:

- di aver adottato ed attuato efficacemente Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.Lgs. 231/2001;
- di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo (ODV) la vigilanza e l'aggiornamento di tale Modello;

- L'elusione fraudolenta di tale Modello .
- Il Modello permette di realizzare un completo sistema di controllo ed organizzazione interno disposto e previsto altresì dall'art. 30 D.Lgs. n.81/2008 quale esimente per la responsabilità della società.
- Il Modello evita la sopportazione di sanzioni di natura pecuniaria (la cui quantificazione avviene in quote) ed interdittiva quali:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessione;
 - divieto di contrattare con la P.A.;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- L'adozione del Modello 231 ed il suo continuo aggiornamento evita possibili azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori.

15) L'associazione sportiva - la partecipazione a gare pubbliche

Inizialmente esclusa dalla rosa di operatori che potevano essere ammessi alle gare pubbliche non essendo direttamente indicata dall'art. 34 del codice dei contratti:

“Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37.

f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi”

- **Consiglio di Stato, sez. V, 8.07.2022 n. 3790:** *"un associazione sportiva, pur senza finalità di lucro, svolge tipica attività d'impresa di contenuto commerciale, essendola stessa tenuta, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, a tenere scritture contabili ed a redigere il libro giornale e gli altri documenti contabili previsti dal successivo art. 14"*

16) Il contratto di sponsorizzazione

Con il termine sponsorizzazione si intende il finanziamento di un'attività sportiva, uno spettacolo, una manifestazione artistica o culturale per motivi pubblicitari.

Con la sponsorizzazione si trasmette in via indiretta il messaggio pubblicitario: infatti, mentre nella pubblicità tradizionale si reclamizza in via immediata il prodotto che costituisce oggetto diretto ed esclusivo dell'attività promozionale, nella sponsorizzazione il messaggio pubblicitario viene ad essere inserito in un diverso ed autonomo evento (competizione sportiva, spettacolo artistico, ecc.), utilizzato come strumento per valorizzare ed accrescere la conoscenza del prodotto o dell'impresa sponsorizzata.

Il contratto di sponsorizzazione:

- è un contratto atipico;
- necessariamente bilaterale, consensuale;

- si perfeziona con la semplice manifestazione di volontà delle parti, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, la cui causa va individuata nell'utilizzazione, ai fini direttamente o indirettamente pubblicitari, del nome, dell'attività o dell'immagine altrui;
- la forma scritta non è requisito di validità del contratto.
- le varie forme di sponsorizzazione più utilizzate nella prassi:
 - una manifestazione sportiva;
 - un club o di una scuderia;
 - singoli atleti;
 - tecnica;
 - televisiva.

Contenuti minimi:

- Parti;

- Descrizione del segno distintivo da diffondere;
- Elenco degli obblighi pubblicitari;
- Corrispettivo economico;
- Modalità di pagamento;
- Durata del contratto;
- Possibilità di rinnovo;
- Foro competente o eventuale arbitrato.

Altre clausole:

- Diritto di esclusiva da parte del soggetto sponsorizzato;
- Concessione dell'utilizzo dell'immagine o dei segni distintivi;
- Clausola di risoluzione espressa;
- Patto di non concorrenza alla fine del contratto;
- Clausola di maggiorazione o diminuzione del corrispettivo;
- Clausola compromissoria.

Forme:

- sponsorizzazione di società sportive o associazioni sportive;
- abbinamento;
- sponsorizzazione singoli atleti;
- sponsorizzazione di singola manifestazione sportiva;
- pool (*contratto con il quale alcune imprese, di solito riunite in consorzio, divengono fornitrici ufficiali di una federazione sportiva in cambio del consenso alle imprese stesse di utilizzare il nome ed i risultati conseguiti dai tesserati*)

17) L'assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti

- nuovo testo decreto 3.11.2010 (G.U. 20.12.2010 n. 296);
- assicurazione obbligatoria con il tesseramento per gli sportivi dilettanti;
- Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva devono stipulare l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e versare i relativi premi;
- ipotesi: conseguenze degli infortuni accaduti ai soggetti assicurati durante ed a accusa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico o dirigente rivestita nell'ambito dell'organizzazione sportiva;
- la prestazione: a) in caso di morte dell'assicurato un capitale non inferiore ad 80.000,00;

b) in caso di invalidità permanente di un indennizzo calcolato in promozione al capitale per morte con i criteri dell'art. 11 del decreto;

- il pagamento del premio come efficacia del tesseramento.

18) Iscrizione Enpals

Per i compensi erogati da organismi sportivi dilettantistici nei confronti dei tecnici, il Ministero comunica che in base al d.m. 15.03.2005 "*gli impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, capi sportivi, autodromi*", a prescindere dalla natura giuridica - subordinata, parasubordinata o autonoma - del rapporto di lavoro, sono ricompresi nell'ambito di applicazione della disciplina dell'obbligo di iscrizione all'ENPALS.

- Circolare Enpals n. 13 del 7/8/2006:

atleti sportivi dilettanti: erano e restano esclusi dalla contribuzione Enpals (il discrimine tra dilettantismo e professionismo si deve rinvenire, disciplina per disciplina, nelle indicazioni della federazione nazionale di riferimento; in pratica, quando non è previsto dalla federazione un settore professionistico tutte le attività devono essere considerate dilettantistiche);

istruttori sportivi che siano pagati dalle federazioni nazionali, discipline associate ed enti di promozione e che non siano addetti ad impianti sportivi gestiti direttamente da tali enti: sono esclusi dalla contribuzione Enpals;

istruttori sportivi pagati dalle federazioni nazionali, discipline associate ed enti di promozione, addetti ad impianti sportivi gestiti direttamente da tali enti: rientrano nella contribuzione Enpals;

direttori tecnici, massaggiatori ed istruttori sportivi pagati da associazioni o società sportive dilettantistiche: sono interessati o esclusi dalla contribuzione Enpals in base ai seguenti principi:

- se esercitano l'attività in maniera **puramente occasionale** (cioè secondo i criteri "della contingenza, dell'eventualità, della secondarietà"): sono esclusi da contribuzione ENPALS;
- se esercitano l'attività in **maniera abituale e percepiscono redditi fino ad Euro 4.500 annui**: sono esclusi da contribuzione Enpals. La circolare precisa che il concetto di abitualità coincide con quello della "ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti", tenuto altresì conto che un'attività può essere abituale pur non essendo esclusiva e neppure prevalente rispetto ad altre attività esercitare; precisa altresì che "la professionalità ricorre anche se vi siano normali interruzioni nell'esercizio dell'attività" (es. per le attività sportive stagionali);
- se esercitano l'attività **in maniera abituale e percepiscono redditi superiori ad Euro 4.500 annui** (quindi anche nella fascia tra Euro 4.500 ed Euro 7.500): sono soggetti a contribuzione Enpals.

E' evidente che tale interpretazione:

- risolve i problemi relativi a tutte le prestazioni realmente occasionali ed alle prestazioni da considerarsi in ogni caso "marginali" in quanto annualmente retribuite per somme inferiori ad Euro 4.500 (importo corrispondente alla fascia di esenzione della cosiddetta no tax area per i professionisti): tali soggetti sono stati definitivamente esclusi dalla contribuzione Enpals;
- crea problematiche a tutti gli altri soggetti e cioè a coloro che, pur non avendo nulla a che fare con lo sport professionistico, rischiano di essere inquadrati come "professionisti dello sport".

CONI - comunicazione Prot. 0510 del 19 dicembre 2006

- divergente dalla posizione dell'ENPALS, sostiene la *"non assoggettabilità a contribuzione ENPALS dei compensi corrisposti dalle società e associazioni dilettantistiche, qualificati dalla vigente legislazione quali "redditi diversi"* ("diversi" cioè per stessa definizione normativa dai redditi di lavoro subordinato o autonomo).

- I compensi sportivi percepiti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, qualificati redditi diversi ai fini fiscali ex art. 67, comma 1, lett. m), **NON devono quindi, secondo il parere del CONI, essere assoggettati a contribuzione previdenziale ENPALS.**
- Si osserva infine che, a decorrere dall' 1/1/2007, l'abolizione della cosiddetta "no tax area" ha reso giuridicamente **inconsistente il criterio in base al quale l'ENPALS stabiliva in Euro 4.500,00 il limite di esclusione dalla contribuzione previdenziale per gli sportivi dilettanti**, rendendo di fatto (almeno parzialmente) inutilizzabili i criteri interpretativi della citata circolare 13/2006.

19) Il contratto collettivo dei dipendenti

CCNL di categoria impianti sportivi e palestre

20) Le comunicazioni al Ministero del Lavoro

Ministero del Lavoro – **interpello 22/10** in materia di collaborazioni coordinate e continuative instaurate nell'ambito di associazioni e società sportive dilettantistiche:

Quesito:

- se sussista l'obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l'impiego dei contratti di collaborazione con tecnici ed atleti e se gli stessi debbano essere riportati sul Libro Unico.

Stabilisce obbligo di comunicazione per le prestazioni sportive di cui all'art. 3 L. 89/81 e di cui all'art. 90 l. 289/2002 (collaborazioni utilizzate a fini istituzionali)

Bibliografia e riferimenti

- *Manuale associazioni sportive – collana atti e documenti – CONI*
- *Associazioni e società sportive – Esselibri Simone*
- *Associazioni sportive dilettantistiche e società sportive – Maggioli Editore (anche per le definizioni e i casi)*
- *www.enpals.it*
- *www.fiscosport.it*
- *www.coni.it*